



bambini contesi

guida per i genitori



2004

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI



Indice

Prefazione	2
Introduzione	4
Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori	5
Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche e consolari	5
Come prevenire la sottrazione di un minore	7
Come fare a sottrazione avvenuta	7
Informazioni utili su alcuni ordinamenti giuridici stranieri	8
Principali strumenti giuridici vigenti in materia	10
Conclusioni	12

Appendice

Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori	14
Capo I	Campo di applicazione della Convenzione: 14
Capo II	Autorità centrali: 15
Capo III	Ritorno del minore: 16
Capo IV	Diritto di visita: 18
Capo V	Disposizioni generali: 18
Capo VI	Clausole finali: 21
Tabelle dei casi di sottrazione di minori	24

Prefazione

La guida sui "Bambini contesi", giunta alla sua terza edizione, è il frutto della esperienza di lavoro maturata in questi anni dal Ministero degli Affari Esteri nella trattazione di singoli casi di minori contesi.

L'opuscolo si propone come strumento di supporto per il genitore e per tutti coloro che, a vario titolo, si trovino ad affrontare un caso di sottrazione internazionale di minore, situazione che si verifica quando uno dei due genitori, che sovente hanno nazionalità diverse, trasferisce fuori dal Paese di residenza il bambino senza il consenso dell'altro. Si tratta sempre di vicende delicate, giuridicamente ed umanamente complesse che, pur nella loro diversità, impegnano il Ministero non soltanto sotto il profilo tecnico-giuridico dell'individuazione e del ricorso agli strumenti convenzionali internazionali più idonei, ma anche dal punto di vista del coinvolgimento e del sostegno psicologico alle famiglie.

L'opuscolo è suddiviso in capitoli e contiene indicazioni tanto sulla normativa internazionale di riferimento, quanto di carattere pratico per prevenire o gestire le situazioni di trasferimento illecito del bambino. Esso è utile anche ai legali ed alle altre Amministrazioni che vi possono trovare spunti per individuare la loro linea d'azione.

Per tali ragioni ho ritenuto opportuno disporre che anche per l'anno in corso la presente guida sia pubblicata sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.gov.it).

*Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri*

bambini contesi

guida per i genitori

Introduzione

Con la terza edizione di "Bambini contesi" il Ministero degli Affari Esteri fa un ulteriore sforzo per offrire un aggiornato punto di riferimento a coloro che – Amministrazioni, genitori, legali – si trovino ad affrontare un caso di sottrazione di minore.

La guida è frutto dell'esperienza che il Ministero ha maturato nella trattazione di queste tematiche, che negli ultimi anni sono purtroppo più frequenti, anche a seguito dell'aumento dei matrimoni tra cittadini di Stati diversi. L'intento è prevenire possibili casi di sottrazione internazionale di minore, e di fornire qualche suggerimento. Il Ministero è chiamato ad intervenire quando gesti difficili da riparare sono stati già compiuti dai genitori. Assieme al paziente lavoro di soluzione dei singoli casi, il Ministero si dedica con impegno ad avviare negoziati con quei Paesi che non abbiano recepito nei propri ordinamenti interni le Convenzioni internazionali in tema di sottrazione di minori. L'obiettivo è di concludere accordi bilaterali, che disciplinino la materia in modo quanto più possibile completo. Cerchiamo in particolare di istituire Commissioni miste di conciliazione, soprattutto con Paesi i cui ordinamenti interni sono molto diversi dal nostro.

Intensa è poi la collaborazione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari minorili, che ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 è l'Autorità centrale italiana responsabile nel seguire i singoli casi e nel portare avanti i negoziati bilaterali.

Ottimi frutti ha infine dato l'istituzione di un Gruppo di Lavoro congiunto con il Dipartimento del Ministro per gli Italiani nel Mondo, dove vengono esaminati i casi singoli, ed decise le linee di azione più opportune nelle diverse situazioni.

Attraverso questa nuova edizione della guida sui "Bambini contesi", il Ministero degli Affari Esteri riafferma il proprio impegno in un settore tanto delicato quale quello della sottrazione internazionale dei minori, al fianco dei genitori che vivono una dolorosa esperienza umana.

*Umberto Vattani
Segretario Generale*

Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori

La maggior libertà di circolazione tra i Paesi e le frequenti occasioni di incontro tra culture diverse hanno prodotto un incremento delle unioni tra persone di diversa nazionalità: è quindi in costante aumento il numero di italiani coniugati o conviventi con cittadini stranieri. Indubbiamente tali unioni costituiscono un elemento positivo di integrazione tra le varie culture. Non è, tuttavia infrequente l'insorgere di situazioni di crisi che portano alla rottura del nucleo familiare. Allorché vengano coinvolti i figli minori, il Ministero degli Affari Esteri interviene a sostegno dei diritti del cittadino italiano.

A questo proposito, rilevanza crescente riveste proprio la problematica della sottrazione internazionale dei minori, espressione che vuole indicare il caso in cui il minore è stato illecitamente condotto all'estero ad opera di un genitore non esercente l'esclusiva potestà.

Nel timore di non ottenere la custodia esclusiva nello Stato di residenza, madre o padre – generalmente il genitore straniero - può essere indotto a sottrarre il figlio e a condurlo nel proprio paese d'origine sradicandolo così dal suo ambiente sociale, scolastico e geografico.

In tali circostanze, inevitabilmente, il bambino inizia ad essere conteso e vittima di battaglie giudiziali.

Il Ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche e consolari

La Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e politiche migratorie, nell'ambito dei suoi compiti di assistenza ai connazionali all'estero, si occupa da anni delle sottrazioni cosiddette "attive", ossia dei casi in cui un minore italiano è illecitamente condotto all'estero.

In stretta collaborazione con le Rappresentanze diplomatiche all'Estero, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero valuta accuratamente il caso individuando le linee di azione più idonee per la sua soluzione.

Nei casi di sottrazione internazionale di minori la competenza del Ministero degli Esteri è **primaria** se lo Stato di destinazione del minore non è firmatario della Convenzione dell'Aja del 1980 e **sussidiaria o secondaria** se il Paese in questione è membro di detta Convenzione.

In tale ultimo caso la competenza primaria è del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia (Via Giulia, 131 - Roma tel. 06-681881) con il quale questo Ministero intrattiene una costante collaborazione - nella sua veste di Autorità Centrale Italiana.

Il Ministero Affari Esteri PUO':

- Attivare l'Interpol per ricercare il minore sottratto;
- Effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e visite consolari al minore conteso;
- Sensibilizzare le Autorità locali;
- Consigliare legali di fiducia e sostenere le loro azioni;
- Esercitare i poteri di giudice tutelare.

Il Console quale giudice tutelare all'estero

Ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari:

"Il capo di ufficio consolare di I categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione delle funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare".

L'esercizio di tali funzioni può tuttavia essere di difficile assolvimento, in particolare laddove il minore italiano sia in possesso di doppia cittadinanza (oltre a quella italiana, quella del genitore straniero).

Il possesso da parte del minore della cittadinanza dello Stato ove è stato condotto e poi trattenuto è infatti un limite all'esercizio delle competenze attribuite al Console italiano - quale Giudice tutelare all'estero - laddove l'ordinamento locale ritiene di dover esercitare esclusivamente la tutela del minore, considerando subordinata la cittadinanza italiana a quella dell'altro Stato cui il minore appartiene e dove lo stesso ha stabilito la residenza.

Ogni tipo di azione che il Ministero è chiamato a svolgere può in tale circostanza essere ostacolata e pertanto, soprattutto in questi casi, è indispensabile che i genitori del minore conteso trovino un accordo nell'interesse prioritario del figlio.

Il Ministero Affari Esteri NON PUO':

- Rappresentare il connazionale in giudizio;
- Fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l'interessato sia residente all'estero;
- Agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali.

Come prevenire la sottrazione di un minore

Soprattutto nel caso di coppie miste, è opportuno:

- Informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell'altro genitore;
- Far riconoscere, ove ciò sia possibile, l'eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore nello Stato di appartenenza dell'altro genitore;
- Chiedere al giudice tutelare di vietare l'espatrio del minore, allorché se ne sia ottenuta la custodia legale, e verificare che il divieto risulti iscritto nelle liste di frontiera;
- Verificare che il genitore non affidatario non abbia ottenuto l'iscrizione del figlio sul proprio passaporto, che l'abbia fatto senza il consenso dell'altro, allorché l'affidamento sia congiunto, o che non abbia ottenuto un passaporto per il minore dalle autorità straniere.

Cosa fare a sottrazione avvenuta?

A sottrazione avvenuta il genitore può:

- Sporgere denuncia presso gli organi di polizia;
- Allertare l'Interpol, direttamente o tramite l'Autorità Centrale se il Paese di presunta destinazione aderisce alla Convenzione dell'Aja;
- Avvertire il MAE affinché vengano avvisate le Rappresentanze diplomatico-consolari;
- Far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un provvedimento che affidi la custodia del minore.

Informazioni utili su alcuni ordinamenti giuridici stranieri

In alcuni Paesi, ad esempio il Giappone, la legge non consente l'iscrizione nell'anagrafe locale di persone con nome e cognome non giapponese, il che implica che i minori figli di un cittadino italiano e di una cittadina giapponese devono essere registrati in loco con un cognome giapponese. Se il genitore italiano è il padre, la regola può comportare problemi di compatibilità con le nostre consuetudini e le nostre leggi.

In altri Paesi sono vigenti norme particolari in materia di separazione, divorzio, affidamento dei figli e concessione degli alimenti ed è bene informarsi al riguardo presso le Rappresentanze diplomatiche in Italia (i numeri telefonici e gli indirizzi delle Ambasciate e dei Consolati stranieri nel nostro Paese potranno essere richiesti al Ministero degli Affari Esteri oppure consultati sul sito http://www.esteri.gov.it/ita/2_11.asp).

Tra i Paesi con i quali sono state segnalate differenze tra ordinamenti che rendono più complessa la soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori, vi sono quelli di religione musulmana.

Anche se numericamente i casi di sottrazione di minori in questo gruppo di Paesi sono limitati, la loro particolarità merita un approfondimento.

Gli ordinamenti giuridici di questi Paesi prevedono, di regola, che agli stranieri sia applicata, per le questioni di statuto personale, la loro legge nazionale. Tuttavia, se sorge un problema che coinvolge un cittadino dello Stato islamico, troverà applicazione anche nei confronti dello straniero la legge di quest'ultimo.

Inoltre, se il cittadino straniero è di religione musulmana, egli viene sottratto all'applicazione della propria legge nazionale e sottoposto alle regole della shar'ia (legge coranica).

Il matrimonio

Il matrimonio concluso in Italia davanti all'ufficiale di stato civile viene in genere riconosciuto nel mondo arabo.

Il matrimonio tra una musulmana e un non musulmano, che non presenta alcun problema in Italia, non sarà mai riconosciuto nel Paese d'origine se in esso vige una legislazione basata sui principi dell'Islam. Alle donne musulmane non è infatti consentito sposare non musulmani e per riconoscere il matrimonio è necessaria la conversione del marito.

Viceversa, la donna non musulmana che sposa un musulmano non ha alcun obbligo di conversione all'Islam: il diritto di rito sciaraitico le consente infatti di poter professare la sua religione.

Se il matrimonio avviene nello Stato islamico, esso può essere celebrato con il rito sciaraitico (coranico, davanti allo Sheikh, autorità religiosa) anche se la sposa non è musulmana. Il matrimonio è in realtà un contratto di diritto privato, nel cui ambito possono essere inserite tutte le clausole che le parti riterranno opportune, con il solo limite del rispetto dei principi della shari'a, il che costituisce un'interessante possibilità offerta al coniuge straniero. Ad esempio, nel contratto potranno essere stabilite una o più clausole: l'ammontare del donativo nuziale che il marito è tenuto a versa-

re alla sposa; la cifra che quest'ultima dovrà ricevere in caso di ripudio o morte del coniuge; il diritto della moglie a chiedere il divorzio (altrimenti non sempre riconosciuto); il diritto a visitare con eventuali figli la propria famiglia in Italia; la libertà di movimento.

Si ricorda infine che la sposa e i figli hanno il dovere di obbedienza al capofamiglia e che quest'ultimo può vietare il loro espatrio.

La custodia dei figli

Nel diritto islamico i ruoli svolti dal padre e dalla madre nell'educazione dei figli sono distinti con precisione.

Al padre spetta in esclusiva il potere di prendere le decisioni relative all'educazione del figlio, alla sua istruzione, all'avviamento al lavoro, al matrimonio e all'amministrazione dei suoi beni. Egli è anche il rappresentante legale del minore. Questi sono in breve aspetti particolari della **wilaya**, la potestà paterna.

Alla madre è invece generalmente riconosciuto il **diritto di hadana**, cioè il diritto di custodire, sorvegliare e curare il figlio tenendolo presso di sé almeno fino ad una certa età, che varia da Paese a Paese ma si pone fino ai 7 o 9 anni per i bambini e fino agli 8 o 12 anni per le bambine (età del discernimento degli affari religiosi). I bambini restano quindi con la madre musulmana (o anche non musulmana, in certe circostanze e condizioni) fino al compimento dell'età determinata dai vari ordinamenti nazionali come termine della custodia.

Ricordate che nei Paesi islamici i figli nati fuori dal matrimonio non sono riconoscibili, sono cioè figli illegittimi.

Se il matrimonio si scioglie, i bambini in tenera età sono in genere affidati in custodia alla madre, che tuttavia non può né deve ostacolare il padre nello svolgimento delle sue funzioni di titolare della patria potestà (wali), considerate prevalenti, e si deve impegnare ad educare i figli alla religione musulmana e a risiedere nel Paese del padre.

Se la separazione avviene in Italia, è il giudice italiano che decide in merito alla custodia del figlio. Tuttavia la decisione italiana non è quasi mai riconoscibile in un Paese islamico. Se la coppia vive in un Paese islamico oppure si cerca di far valere la decisione italiana in questo Paese, la madre non musulmana otterrà con difficoltà l'affidamento dei figli.

Anche un accordo prematrimoniale con il quale il marito islamico dichiarasse di cedere i rispettivi figli alla moglie non islamica non sarebbe riconosciuto in un Paese islamico. Se dunque il genitore musulmano si trova nel Paese d'origine con il proprio figlio è molto improbabile che il tribunale locale permetta al minore di raggiungere l'altro genitore in Italia.

Esiste solo una possibilità legale per la restituzione: che appaia evidente al tribunale islamico che il minore vive in condizioni insostenibili (se ha ad esempio gravissimi problemi di salute, non curabili presso le strutture sanitarie locali).

Per i motivi sopra esposti suggeriamo alla madre (sia essa musulmana o meno) di adottare alcuni accorgimenti pratici (oltre a quelli fondamentali, comuni a tutti i genitori indipendentemente dalla religione, elencati nel capitolo 3) che potrebbero rivelarsi di grande utilità nel prevenire l'illecito trasferimento del minore, ad esempio:

- se avete contratto un matrimonio islamico, ricordate di inserire nel contratto di matrimonio una clausola riguardante la vostra libertà di movimento con i figli (la predetta clausola è tuttavia sempre revocabile);

- nel caso di unione naturale, ricordate che solo voi potete riconoscere legalmente il vostro bambino;
- in caso di problemi familiari ricordate che vostro marito ha il diritto di vietarvi l'espatrio;
- avviate le pratiche di separazione e affidamento dei figli in Italia, portando con voi vostro figlio;
- non pubblicizzate i vostri problemi coniugali perché rischiate di trasformare il problema in una questione di scontro fra civiltà allontanando le possibilità di soluzione.

Principali strumenti giuridici vigenti in materia

Tra gli strumenti giuridici vigenti in materia di sottrazione dei minori a livello internazionale merita particolare attenzione la **Convenzione dell'Aja del 25.10.1980**, in vigore per l'Italia dal 1995 (www.hcch.net/f/conventions/menu28f.html). In ogni Stato aderente sono stati istituiti appositi organi centrali (per l'Italia il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia) per agevolare le richieste volte ad avviare le procedure internazionali in materia di sottrazione internazionale di minori. Gli organi centrali sono le Autorità centrali convenzionali che hanno funzioni di raccordo tra il cittadino di uno Stato e le Autorità giudiziarie ed amministrative di un altro Stato aderente.

L'obiettivo della Convenzione del 1980 è quello di consentire il ritorno del minore nello stato di residenza abituale. A tal proposito, è bene ricordare che il rimpatrio del minore (art. 3) può essere richiesto solo qualora il genitore al quale il figlio è stato sottratto aveva effettivamente esercitato la potestà genitoriale – esclusivamente o congiuntamente – fino al momento della sottrazione. E' necessario in tal caso agire tempestivamente per evitare che col tempo il minore si abitui alla nuova situazione e che pertanto il rimpatrio non sia più nel suo interesse. La Convenzione dell'Aja del 1980 regola anche il diritto di visita del genitore non affidatario (art. 21).

Allo stato attuale, essa è l'unico strumento giuridico cogente; tuttavia spesso non offre garanzie adeguate per il rimpatrio dei minori, stante la tendenza delle magistrature degli Stati a far prevalere il diritto violato del cittadino rispetto alla richiesta di rimpatrio.

La Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo (http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_107) è il primo trattato che fa riferimento a diritti del fanciullo, tra i quali quello di poter mantenere relazioni con entrambi i genitori.

La Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli riconosce il diritto al minore ad essere consultato in tutti i procedimenti giudiziari che lo riguardano (<http://conventions.coe.int>).

La Convenzione di Strasburgo del 15.05.2003 sulle relazioni personali riguardanti i minori (<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm>), firmata dall'Italia in data 15.05.2003, si fonda sul diritto del minore ad intrattenere relazioni anche con i familiari dei genitori.

Merita attenzione la Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento <http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/>. La Convenzione presuppone l'esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso risiedeva al momento della sottrazione.

Il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia, nella sua veste di Autorità Centrale designata, chiede il riconoscimento e l'esecuzione di tale provvedimento nel Paese in cui il bambino è stato condotto. Prima di presentare una domanda ai sensi della suddetta Convenzione si consiglia un'attenta lettura dell'art. 13, al fine di capire se il caso può rientrare tra quelli oggetto della Convenzione.

E' stato approvato il Regolamento del Consiglio U.E. relativo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale (**c.d. Regolamento Bruxelles II bis**) (<http://www.europalex.kataweb.it/Article/0,1605,25687|238,00.html>)

Il regolamento sarà effettivamente operativo dal 1 marzo 2005 e consentirà l'esecutività automatica delle sentenze emesse nel Paese di residenza abituale del minore. All'interno dell'Unione regolerà anche la materia del ritorno del minore e quello del diritto di visita. Il criterio dominante ai fini della giurisdizione competente sarà quello dello Stato di residenza.

Il regolamento abrogherà il **Regolamento CE n. 1347/2000** (<http://www.europalex.kataweb.it/Article/0,1519,6346|113,00.html>) del Consiglio del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (**il c.d. Bruxelles II**) Anche in base a quest'ultimo Regolamento, attualmente in vigore per le sole materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati appartenenti all'Unione europea senza la necessità di un nuovo ricorso. In nessun caso, pertanto, la decisione può formare oggetto di un riesame nel merito.

Anche la **Convenzione dell'Aja del 19.10.1996**, (www.hcch.net/f/conventions/menu34f.html) concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure di protezione dei minori, la cui entrata in vigore per i Paesi UE è prevista per il marzo 2005 è ispirata al criterio della residenza. La Convenzione è stata sottoscritta da quasi tutti i Paesi UE il 1° aprile 2003.

Conclusioni

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge chiaramente che è indispensabile risolvere i contrasti - anche gravi - all'interno della coppia in modo amichevole e civile, perseguendo non i propri interessi o diritti ma l'interesse del figlio, che è certamente superiore e coincide con l'interesse della coppia.

La soluzione extragiudiziale si è nei fatti dimostrata la via più rapida e meno traumatica per il minore e per i genitori, ed è pertanto la via principale che sentiamo di suggerire quando la sottrazione sia ormai stata posta in essere.

Indice dell'Appendice

Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori	14
Capo I	14
Capo II	15
Capo III	16
Capo IV	18
Capo V	18
Capo VI	21
Campo di applicazione della Convenzione:	14
Autorità centrali:	15
Ritorno del minore:	16
Diritto di visita:	18
Disposizioni generali:	18
Clauseole finali:	21
Tabelle dei casi di sottrazione di minori	24

Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

(aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980)

Indice della convenzione:

CAPO I	Campo di applicazione della Convenzione: 1, 2, 3, 4, 5
CAPO II	Autorità centrali: 6, 7
CAPO III	Ritorno del minore: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
CAPO IV	Diritto di visita: 21
CAPO V	Disposizioni generali: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
CAPO VI	Clausole finali: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Testo

Gli stati firmatari della presente Convenzione, Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia; Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita, Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

CAPO I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

La presente Convenzione ha come fine:

- A di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;
- B di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri stati contraenti.

Articolo 2

Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.

Articolo 3

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore é ritenuto illecito:

- A quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e;
- B se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

Articolo 4

La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.

Articolo 5

Ai sensi della presente Convenzione:

- A il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;
- B il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

CAPO II

Autorità centrali

Articolo 6

Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorità. Qualora uno Stato abbia nominato più di una autorità centrale, esso designerà l'autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.

Articolo 7

Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.

In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

- A per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
- B per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
- C per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;
- D per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;
- E per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;

- F per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;
- G per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
- H per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
- I per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

CAPO III

Ritorno del minore

Articolo 8

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

- A le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
- B la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
- C i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
- D ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;
La domanda può essere accompagnata o completata da:
- E una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
- F un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia
- G ogni altro documento pertinente.

Articolo 9

Se l'autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'autorità centrale di questo Stato Contraente e ne informa l'autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.

Articolo 10

L'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

Articolo 11

Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.
Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i

motivi del ritardo.

Qualora la risposta venga ricevuta dall'autorità centrale dello Stato richiesto, detta autorità deve trasmettere la risposta all'autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.

Articolo 12

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

Articolo 13

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

- A che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno;
- B che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;

L'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

Articolo 14

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Articolo 15

Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello stato. Le autorità centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per

quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.

Articolo 16

Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

Articolo 17

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.

Articolo 19

Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

Articolo 20

Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CAPO IV

Diritto di visita

Articolo 21

Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'autorità centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.

Le autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente conversione.

Articolo 23

Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.

Articolo 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato Contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorità centrale.

Articolo 25

I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Articolo 26

Ogni autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.

In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale.

Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attenti al ritorno del minore.

Ciò nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza

giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

Articolo 27

Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'autorità centrale che ha trasmesso la domanda.

Articolo 28

Un'autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.

Articolo 29

La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 30

Ogni domanda, inoltrata all'autorità centrale, o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'autorità centrale, sarà dai tribunali o dalle autorità amministrative degli stati contraenti.

Articolo 31

Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:

- A ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;
- B ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

Articolo 32

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

Articolo 33

Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad applicarla.

Articolo 34

Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli stati parti alle due convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è Stato illecitamente tra-

sferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

Articolo 35

La Convenzione avrà effetto nei confronti degli stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.

Articolo 36

Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

CAPO VI

Clausole finali

Articolo 37

La Convenzione è aperta alla firma degli stati che erano membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al momento della quattordicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 38

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli stati contraenti per le vie diplomatiche.

La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 39

Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 40

Uno Stato Contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della

presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la Convenzione.

Articolo 41

Se uno Stato Contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le autorità centrali ed altre autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

Articolo 42

Ciascuno Stato Contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

Articolo 43

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.

In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

- 1) per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- 2) per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

Articolo 44

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.

La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri stati contraenti.

Articolo 45

Il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della conferenza, nonché agli stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:

- 1 le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37:

- 2 le adesioni di cui all'articolo 38:

- 3 la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43:

- 4 le estensioni di cui all'articolo 39:

- 5 le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40:

- 6 le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previste all'articolo 42.

- 7 le denunce di cui all'articolo 44.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi, di cui una copia autenticata sarà fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato alla data della quattordicesima sessione.

Un elenco aggiornato degli Stati membri della Convenzione de L'Aja è disponibile sul sito internet della Conferenza de L'Aja: www.hcch.net

Casi di sottrazione internazionale di minori italiani.
Casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri
per area geografica

Aree Geografiche	2000	2001	2002	2003	2004
Europa	84	96	105	125	124
Americhe	56	73	85	95	89
Mediterraneo e Medio Oriente	20	27	35	39	27
Africa sub-sahariana	8	9	10	13	9
Asia e Oceania	11	13	12	15	14
TOTALE	179	218	247	287	263

Casi di sottrazione internazionale di minori italiani.
Casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri
per Paese - EUROPA

Paesi	2000	2001	2002	2003	2004
Albania	2	2	1	2	-
Austria	4	4	3	7	6
Belgio	4	4	5	2	2
Bosnia-Erzegovina	-	3	2	2	2
Croazia	4	4	4	3	3
Danimarca	2	3	2	4	4
Estonia	-	1	1	2	1
Federazione Russa	2	1	1	7	7
Finlandia	2	2	2	3	2
Francia	7	8	9	6	5
Germania	16	17	21	16	14
Grecia	2	2	2	2	2
Irlanda	3	3	4	2	-
Islanda	-	-	-	1	1
Lettonia	-	-	-	1	1
Malta	-	-	-	1	1
Norvegia	-	-	-	2	2
Paesi Bassi	3	3	2	3	2
Polonia	5	5	5	10	10
Portogallo	1	2	3	3	3
Regno Unito	5	5	5	6	6
Rep. di Serbia e Montenegro	2	1	1	1	1
Repubblica Ceca	3	3	5	8	9
Romania	2	2	5	6	7
San Marino	-	-	-	1	1
Slovenia	1	-	-	-	-
Slovacchia	3	4	3	4	4
Spagna	2	3	4	8	9
Svezia	1	1	-	-	-
Svizzera	7	7	8	5	9
Turchia	-	1	1	2	2
Ucraina	-	1	2	1	3
Ungheria	1	4	4	4	4
TOTALE	84	96	105	125	124

Casi di sottrazione internazionale di minori italiani.
Casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri
per Paese - AMERICHE

Paesi	2000	2001	2002	2003	2004
Argentina	6	7	7	8	8
Bolivia	2	2	2	2	2
Brasile	9	11	8	12	7
Canada	2	2	2	2	1
Cile	3	3	4	4	4
Colombia	4	3	4	5	7
Costarica	-	-	-	1	1
Cuba	-	4	6	1	-
Ecuador	1	1	2	2	1
Guatemala	1	1	1	1	1
Messico	5	6	8	8	10
Nicaragua	1	1	1	1	1
Perù	1	1	1	1	1
Rep. Dominicana	2	3	1	6	4
Stati Uniti d'America	19	26	31	33	36
Uruguay	-	-	1	2	2
Venezuela	2	4	5	6	3
TOTALE	58	75	84	95	89

Casi di sottrazione internazionale di minori italiani.
Casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri
per Paese - MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE

Paesi	2000	2001	2002	2003	2004
Algeria	1	1	2	2	2
Egitto	3	5	4	10	7
Giordania	2	2	1	1	1
Iran	-	-	-	2	2
Iraq	-	-	-	1	1
Israele	-	1	2	2	-
Libano	2	4	5	4	3
Libia	2	2	2	1	-
Marocco	5	6	9	6	1
Siria	3	3	4	3	2
Tunisia	2	3	6	7	8
TOTALE	20	27	35	39	27

Casi di sottrazione internazionale di minori italiani.
Casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri
per Paese - AFRICA SUB-SAHARIANA

Paesi	2000	2001	2002	2003	2004
Capoverde	-	1	1	-	-
Costa d'Avorio	1	1	1	1	1
Etiopia	1	1	2	2	-
Kenya	1	-	1	2	-
Mauritania	1	1	-	-	-
Mauritius	1	1	1	1	1
Nigeria	1	1	1	-	1
Senegal	-	-	-	1	1
Sudafrica	2	2	2	4	3
Swaziland	-	-	-	1	1
Tanzania	-	1	1	2	1
TOTALE	8	9	10	14	9

Casi di sottrazione internazionale di minori italiani.
Casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri
per Paese - ASIA E OCEANIA

Paesi	2000	2001	2002	2003	2004
Australia	6	7	8	6	6
Filippine	2	2	2	-	1
Giappone	-	1	1	4	3
Malaysia	1	-	-	-	-
Repub. Pop. Cinese	1	1	-	3	1
Thailandia	1	2	1	2	3
TOTALE	11	13	12	15	14

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Piazzale della Farnesina, 1

00194 - Roma

Tel. 06 - 36911

Sito web: www.esteri.it

Ufficio rapporti con il pubblico

e-mail: relazioni.pubblico@esteri.it